



COMUNE DI ALBIGNASEGO

REGOLAMENTO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 84 DEL 10.11.2011
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 20.03.2012
INTEGRATO CON DELIBERA DI C.C. N. 76 DEL 26.11.2012**

INDICE

Art 1	Quadro normativo di riferimento
Art 2	Definizioni
Art 3	Zonizzazione del territorio comunale ai fini della localizzazione degli impianti
Art 4	Casi limite: sovrapposizione di zone
Art 5	Dimensioni degli impianti
Art 6	Caratteristiche generali dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari
Art 7	Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
Art 8	Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza
Art 9	Luoghi preclusi all'installazione
Art 10	Collocazione dei cartelli entro i centri abitati
Art 11	Distanze dal limite della carreggiata all'interno dei centri abitati
Art 12	Distanze per le insegne di esercizio
Art 13	Cartelli ed altri mezzi pubblicitari posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli
Art 14	Stazioni di rifornimento carburante
Art 15	Pali, pensiline, fermate bus fioriere con cartello e transenne parapetonali
Art 16	Segni orizzontali reclamistici
Art 17	Striscioni
Art 18	Locandine e stendardi
Art 19	Mezzi pubblicitari gonfiabili [palloni aerostatici]
Art 20	Mezzi pubblicitari a messaggio variabile
Art 21	Ubicazione preinsegne
Art 22	Stazioni di servizio
Art 23	Aree di parcheggio
Art 24	Procedura autorizzativa
Art 25	Durata e rinnovo dell'autorizzazione
Art 26	Mezzi pubblicitari installati sul suolo o su beni pubblici
Art 27	Mezzi pubblicitari installati sul suolo o su beni privati
Art 28	Validità dell'autorizzazione all'installazione

Art 29	Modifiche e variazioni
Art 30	Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Art 31	Targhette di identificazione
Art 32	Vigilanza
Art 33	Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni e concessioni
Art 34	Pubblicità sui veicoli
Art 35	Pubblicità fonica
Art 36	Pubbliche affissioni
Art 37	Pubblicità temporanea
Art 38	Adeguamento del piano - Norme transitorie
Art 39	Deroghe consentite
Art 40	Criteri di riordino degli impianti esistenti
Art 41	Criteri di individuazione dei siti per gli impianti pubblici
Art 42	Criteri di individuazione dei siti da attribuire ai soggetti privati
Art 43	Indicazioni per le zone industriali
Art. 44	Pubblicità di partiti e movimenti politici

ALLEGATI

Art 1 - Quadro normativo di riferimento

Legge Regionale 27.06.1985 n. 61
 DL 30.04.1992 n. 285 [Codice della strada]
 DPR 16.12.1992 n. 495 [Regolamento del Codice della strada]
 DPR 16.09.1996 n. 610
 DL 17.05.1996 n. 270
 DL 15.11.1993 n. 507
 DL 29.10.1999 n. 490
 DL 22 gennaio 2004 n. 42 [Codice dei beni culturali e del paesaggio]
 DPR 06.06.2001 n. 360 [Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia]
 Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio

Regolamento edilizio comunale
Regolamento di Polizia Urbana
Norme di attuazione del PRG
Direttiva Ministeriale 17 marzo 1998 n. 1381 "Direttiva per il controllo della pubblicità abusiva".
Nota dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici 19 giugno 2001
Legge Regionale 23/04/2004 n. 11
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Luglio 2006
Delibera di Giunta di Delimitazione di Centro Abitato n. 79 del 5 giugno 2008
Legge Regionale n. 17 del 07/08/2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso.."

Art 2 - Definizioni

[Art. 47 DPR 495/92]

Insegna di esercizio Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Preinsegna. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile da una sola o su entrambe le facce supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa nel raggio massimo di 5 Km. Non può essere luminosa ne per luce propria, ne per luce diretta.

Cartello. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da un idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc.

Striscione, locandina e stendardo. Si definiscono striscione, locandina o stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se poggiante sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Segno orizzontale reclamistico. Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici.

Impianto pubblicitario di servizio. Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano o stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario.

Altri mezzi pubblicitari. Si definiscono come altri mezzi pubblicitari i mezzi non riconducibili alle definizioni precedenti.

Centro abitato. Nella nozione di centro abitato rientrano le aree con agglomerati urbani aventi carattere storico ed artistico ed anche le aree

totalmente o parzialmente edificate con una serie di costruzioni continue [insieme di edifici]. Ne restano pertanto escluse le aree inedificate o con insediamenti sparsi.

Vedasi pure articolo 3 del Nuovo Codice della Strada." Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada."

E' altresì necessario fare riferimento all'articolo 4 del vigente Codice della Strada [Delibera della Giunta di Delimitazione di Centro Abitato n. 79 del 5 giugno 2008]

Possiamo poi definire:

Impianti di pubblicità esterna ossia messaggi pubblicitari esposti da privati su specifici supporti, in modo temporaneo o permanente; Il Piano definisce le zone ove tali impianti sono collocati, le distanze ammissibili ed i dimensionamenti.

Impianti di pubblica affissione di proprietà comunale, che consentono l'affissione di messaggi istituzionali, sociali o commerciali, su specifici supporti; Il Piano definisce l'esatta localizzazione di ciascuno di questi impianti, utilizzati per servizio di pubblica affissione, eventualmente gestito dal Comune tramite concessionario.

Art 3 - Zonizzazione del territorio comunale ai fini della localizzazione degli impianti

Zona 1 : Zone facente parte dei nuclei di carattere storico comprendente:

- le zone omogenee definite nel PRG come zone A [Centri storici ed aree con vincolo monumentale];
- un'area poligonale posta a distanza di **5 [cinque] metri** dal perimetro della zona A;

Zona 2 : Zone residenziali e di completamento tra cui possono comprendersi le zone omogenee classificate come B e C e relative sottozone.

Zona 3 : Zone destinate ad uso pubblico o di interesse generale ovverosia le zone F. [Parcheggi, parco ecc..]

Zona 4 : Zone destinate a nuovi insediamenti artigianali ed industriali nonché le zone ove tali insediamenti sono già consolidati ovverosia le zone classificate come zone D

Zona 5 : Zone caratterizzate da un contesto agricolo ovverosia le zone omogenee di tipo E

Zona 6 : Zone entro una fascia di 5[cinque] metri dal bordo della carreggiata delle strade provinciali di Via Roma [Sp 92] e Via Risorgimento [Sp 3]

Zona 7 : Zona entro la fascia di tutela prevista per la SS 16 in considerazione della vicinanza al fiume [art. 142 del DL 22 gennaio 2004 n. 42] pari a **10 [dieci] metri** dal limite della carreggiata.

Art 4 - Casi limite. Sovrapposizione di zone

Qualora vi siano impianti ricadenti in più zone dovranno essere applicate le prescrizioni più restrittive, salvo motivate valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione Comunale con l'obiettivo di perseguire il pubblico interesse e comunque nel rispetto delle prescrizioni degli altri Enti competenti in base alle vigenti leggi.

Se l'impianto ricade in una zona non definita da un punto di vista urbanistico è opportuno considerare le prescrizioni valevoli per la zona omogenea più vicina.

Art 5 - Dimensioni degli impianti

[Art. 48 DPR 495/92]

Cartelli ed insegne di esercizio

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq.

Le dimensioni dei cartelli generalmente utilizzate sono:

Gruppo dimensionale	Dimensione tipo	Zona di competenza	Tipologia zona
Da > 0,5 a ≤ 1,5 mq	100 x 150 cm <i>Dimensione massima base 100 cm]</i>	1	Nucleo storico e vincolo monumentale
Da > 0,5 a ≤ 1,5 mq	100 x 150 cm <i>[Dimensione massima base 100 cm]</i>	2	Residenziale
Dimensione massima di 140[base] x 200[altezza]	140 x 200 cm	6 e 7	Ambiti stradali: via Roma [5 m], via Risorgimento[5 m] e SS16[10 m]
Da > 2,6 a ≤ 8 mq	400 x 200 cm [Non vincolante]	3	Zone a parco o parcheggio con superfici minori o uguali a 220 mq
Da > 8 a ≤ 18 mq	600 x 300 cm [Non vincolante]	3,4,5	Zone industriali ed agricole, zone a parco o parcheggio con superfici > di 220 mq
Dimensione di 600x300	600 x 300 cm	4,5	Zone industriali ed agricole

In via Verga, via Donatello e in via Modigliani (lato est) è possibile installare impianti tipo poster (dimensioni cm 600x300). E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari privati permanenti nei piazzali antistanti le chiese

Per le **insegne di esercizio** si ha una superficie massima rapportata alla dimensione della facciata dell'edificio dedicata all'attività.

Gruppo dimensionale	Zona di competenza	Tipologia zona
≤ 12%	1	Nucleo storico

Da >12% a ≤30%	2,3 - 6,7	Residenziale-parcheggi, parco - via Roma e via Risorgimento - SS 16
< 40%	4,5	Industriali ed agricole

Schema riassuntivo per le insegne di esercizio per quanto attiene l'illuminazione

Zona di competenza	Tipologia zona	Illuminazione diretta [Luce propria]	Illuminazione indiretta	Illuminazione intermittente
1 e seguenti	Nucleo storico e altre	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si ma con intensità <150 cd/mq	No
2	Residenziale	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si ma con intensità <150 cd/mq
6 e 7	Fascie stradali: via Roma [5 m], via Risorgimento[5 m] e SS16[10 m]	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si ma con intensità <150 cd/mq
3	Zone a parco o parcheggio	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si ma con intensità <150 cd/mq
4,5	Zone industriali ed agricole	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si ma con intensità <150 cd/mq

Preinsegne

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 x 0,2 m e superiori di 1,5 x 0,3 m con dimensioni intermedie pari a 125x25 cm. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizioni che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Entro i centri abitati con caratteristiche di zona 1 vengono previste le preinsegne finalizzate alle indicazioni turistiche caratterizzate da scritta bianca su fondo marrone.

Entro i centri abitati con caratteristiche di zona 2 e zona 3 le dimensioni delle preinsegne vanno mantenute entro le dimensioni minime di 1,25 x 0,25 m utilizzando entrambe le facce del segnale con un numero massimo di sei per ogni senso di marcia.

Per quanto attiene la **zona 4 e le zone 5** le preinsegne possono raggiungere le dimensioni previste dai commi precedenti.

Per quanto attiene la **zona 6** le preinsegne possono raggiungere le dimensioni previste dai commi precedenti.

Infine per la **zona 7** le preinsegne devono mantenere le dimensioni minime previste.

Le preinsegne dovranno comunque essere uniformate a livello tipologico e dimensionale. Per le attività diverse da quelle industriali-commerciali ed alberghiere già disciplinate dal Codice della Strada lo sfondo delle preinsegne dovrà essere bianco.

Schema riassuntivo per le preinsegne

Dimensione tipo	Zona di competenza	Colori	Tipologia zona
100x20 <i>[solo indicazioni turistiche]</i>	1	Scritta bianca su fondo marrone	Nucleo storico e altre
125x25	Conformi al codice della strada	Scritta gialla su fondo nero	Residenziale
125x25	Conformi al codice della strada	Scritta gialla su fondo nero	Fascie stradali: via Roma [5 m], via Risorgimento[5 m] e SS16[10 m]
125x25	Conformi al codice della strada	Scritta gialla su fondo nero	Zone a parco o parcheggio
125x25	4,5	Scritta gialla su fondo nero	Zone industriali ed agricole

Art 6 - Caratteristiche generali dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

Caratteristiche strutturali. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. *In particolare è raccomandato l'utilizzo di acciaio zincato a caldo o inox, bulloneria in acciaio inox e rivetti in acciaio inox o rame. Risulta opportuno l'utilizzo di bulloneria in acciaio inox anche per quanto attiene le parti inglobate nei getti di calcestruzzo [tirafondi e/o tasselli chimici o meccanici] a seguito degli inevitabili effetti di corrosione che possono innescarsi a livello di piattaforma stradale.[Utilizzo di sale nella stagione invernale ecc] Il colore sarà antracite RAL 7016.*

Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento sia a livello globale che locale ovvero sia nei singoli elementi.

Utilizzo dei colori. Le sagome delle insegne dovranno avere forma e colore tale da non poter essere riconducibile alla segnaletica stradale. In particolare dovranno essere evitate le forme triangolari e circolari e così pure i colori rosso e verde con particolare riguardo alla sua localizzazione sul bordo della sagoma costituente l'insegna o sullo sfondo della medesima. *Particolare attenzione andrà posta nell'evitare l'utilizzo di tali colori [rosso e verde] in prossimità delle intersezioni sia dentro che fuori dei centri abitati.*

Quote rispetto al suolo. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve essere in ogni punto ad una quota superiore o uguale a 1,5 metri rispetto a quello della banchina stradale *salvo che non vi siano zone interessate dal passaggio. Qualora il suddetto cartello venga ad interessare la superficie del marciapiede, o zone comunque che possono essere soggette al passaggio di pedoni, l'altezza del bordo inferiore del cartello dovrà essere collocata ad una quota superiore o uguale a 2,20 metri. Il sopraindicato criterio di altezza dovrà essere rispettato anche in corrispondenza degli allargamenti del percorso da realizzarsi ogni dieci metri. [Legge n. 13/89 e DM n. 236/89].*

Qualora l'impianto sia posto parallelo al senso di marcia dei veicoli e/o in aderenza ad edifici, siepi o filari di alberi o comunque in un contesto tale da non pregiudicare la visibilità l'altezza rispetto al suolo potrà essere superiore o uguale a 1,5, nel caso invece in cui il cartello sia perpendicolare al senso di marcia dei veicoli la sua altezza rispetto alla banchina stradale dovrà essere maggiore o uguale a 2,20 metri.

Segni orizzontali reclamistici. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati alla superficie stradale e che garantiscano buona aderenza dei veicoli o dei pedoni sugli stessi anche in condizione di condizioni atmosferiche avverse. *Gli eventuali risalti non devono superare i 2 mm ed il coefficiente di attrito misurato secondo il metodo della British Ceramic Reseach association dovrà essere superiore a 0,40 anche in considerazione di superficie bagnata. I segni orizzontali reclamistici sono previsti solo per le manifestazioni temporanee di tipo pubblico preventivamente autorizzate dal Comune.*

Art 7 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

[Art. 50 DPR 495/92]

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati caratterizzati da luce propria o da luce indiretta non possono avere ne luce intermittente, ne di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Nel caso di intersezioni semaforizzate fuori dei centri abitati è vietato l'utilizzo dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli e nelle insegne di esercizio fuori dei centri abitati ad una distanza dalle stesse inferiori a 300 metri e collocati a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata salvo motivata deroga dell'ente concedente l'autorizzazione.

La croce rossa o verde luminosa è consentita solo per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso, farmacie o parafarmacie e può essere a luce intermittente solo all'interno dei centri abitati.

*Entro i centri abitati con le caratteristiche della **zona 1** i segnali non possono avere luce intermittente, ne messaggio variabile ma possono comunque essere dotati di illuminazione indiretta pur mantenendo il limite di intensità di 150 candele per metro quadrato.*

*Entro i centri abitati con le caratteristiche della **zona 2 e 3** i segnali possono avere luce di tipo diretto o indiretto ma l'intensità non deve comunque superare le 150 candele per metro quadrato.*

Le zone 4 e 5 possono essere caratterizzate da messaggi illuminati direttamente o indirettamente e da messaggi variabili e/o intermittenti.

Per tutti i casi è necessario che l'impianto rispetti le leggi vigenti con particolare riguardo alla Legge Regionale 17/09 con dichiarazione a cura di un tecnico abilitato.

In tutte le zone è possibile installare impianti pubblicitari a carattere istituzionale (totem, bacheche e giornali luminosi con messaggi variabili).

Schema riassuntivo

Zona di competenza	Tipologia zona	Illuminazione diretta [Luce propria]	Illuminazione indiretta	Illuminazione intermittente	Messaggi Variabili
1 e seguenti	Nucleo storico e altre	No	Si ma con intensità <150 cd/mq	No	No
2	Residenziale	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si ma con intensità <150 cd/mq	No	No
6 e 7	Fascie stradali: via Roma [5 m], via Risorgimento[5 m] e SS16[10 m]	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si ma con intensità <150 cd/mq	No	No
3	Zone a parco o parcheggio	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si ma con intensità <150 cd/mq	No	Si
4,5	Zone industriali ed agricole	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si ma con intensità <150 cd/mq	Si	Si

Art 8 - Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza

[Art. 51 DPR 495/92]

Lungo o in prossimità delle strade, sia fuori che dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

Il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite dall'articolo 3, comma 1 punto 20 del Codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni
- i) 100 m dopo le intersezioni
- j) 200 m dall'imbocco delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore di 3 m dalla carreggiata costruzioni fisse, muri filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi di alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi

pubblicitari non devono in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Art 9 - Luoghi preclusi all'installazione

[Art. 51 DPR 495/92]

Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alla carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue
- b) in corrispondenza delle intersezioni [*]
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati
- f) sui ponti o sui sottoponti ferroviari
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento

[] Per intersezioni si intendono tutti gli spazi contermini all'intersezione che possono pregiudicare la visibilità e quindi la sicurezza dei veicoli e dei pedoni ivi comprese, ad esempio, le isole di traffico e le rotonde.*

Per quanto attiene le zone interne ai centri abitati.

Non possono essere posizionati messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi (con esclusione degli impianti istituzionali e di pubbliche affissioni) e dei cigli stradali.

*E' pure vietato installare impianti **(fissi o provvisori)***

- *su alberi o su strutture provvisorie*
- *apporre cartelli su pali della pubblica illuminazione [a meno dei cartelli temporanei]*
- *su pali semaforici e sulla segnaletica stradale*
- *all'interno di piste ciclabili*
- *all'interno delle rotonde*
- *all'interno delle isole di traffico e/o canalizzazioni*
- *in corrispondenza delle intersezioni*
- *lungo le curve come definite dall'articolo 3 del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza*
- *in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati*
- *sui ponti e sottoponti ferroviari*
- *sui cavalcavia stradali e loro rampe*
- *sui parapetti stradali e sulle barriere di sicurezza.*

Art 10 - Collocazione cartelli entro i centri abitati

[Art. 51 DPR 495/92]

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo casi specifici, è vietato in tutti i punti elencati nell'articolo ed è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni
- b) 30 m lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e di intersezione
- c) 25 m dagli altri cartelli ed impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezione;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

Per quanto attiene le deroghe si rimanda all'articolo 39.

Art 11 - Distanze dal limite della carreggiata all'interno dei centri abitati

Si stabilisce che l'impianto pubblicitario venga collocato a distanza preferibilmente di almeno 1,5 metri dalla carreggiata. L'adozione di distanze inferiori dovrà essere oggetto di giustificazione tecnica considerando irrinunciabili i criteri di visibilità e di sicurezza per la viabilità pedonale, ciclabile e veicolare.

La distanza dell'impianto, in ogni caso, non dovrà essere mai inferiore a 50 cm rispetto all'esterno della linea bianca marginale. La suddetta misura minima è da rispettare sia per quanto attiene il margine più esterno della struttura del cartello sia per quanto attiene il relativo sostegno. Il cartello non dovrà inoltre ingombrare la pubblica via e dovrà quindi essere mantenuto a livello altimetrico e planimetrico il rispetto delle vigenti Leggi per quanto attiene le barriere architettoniche.

La collocazione degli impianti, pur nel rispetto delle anzidette prescrizioni, non dovrà comunque ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento e comunque garantire quindi il più ampio livello di sicurezza per l'utenza. Pertanto a discrezione dei Tecnici potranno essere valutate, previa giustificazione, anche distanze maggiori rispetto alle misure anzidette e/o collocazioni differenti in ragione di presenti o future problematiche afferenti il pubblico interesse.

Art 12 - Distanze per le insegne di esercizio

I criteri espressi precedentemente non si applicano alle insegne di esercizio purché queste ultime siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti oppure, fuori dei centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m.

All'interno dei centri abitati valgono i criteri prima espressi. A tale proposito non vi è il rigoroso rispetto delle distanze qualora l'insegna di esercizio insista in area pertinenziale. Peraltro il rispetto dei limiti di luminosità e la necessità di non creare impedimenti agli utenti della pubblica via sono considerate condizioni inderogabili.

Art 13 - Cartelli ed altri mezzi pubblicitari posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli

In tal caso viene prevista una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata fuori dai centri abitati.
Entro i centri abitati si rimanda all'articolo 11 e 12.

Art 14 - Stazioni di rifornimento di carburante

[Art. 51 DPR 495/92]

Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq. Devono essere rispettate tutte le distanze riportate precedentemente ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
Entro i centri abitati vengono stabiliti i medesimi criteri.

Art 15 - Paline, pensiline, fermate bus, fioriere con cartello e transenne parapedonali

Per paline, pensiline, fermate bus, fioriere con cartello e transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq non si applicano, fuori dei centri abitati le distanze previste.
Entro i centri abitati per quanto attiene la **zona 1** è vietata qualsiasi forma di pubblicità in corrispondenza di pensiline, fermate bus, fioriere con cartello e transenne parapedonali. Il telaio dovrà essere in RAL antracite 7016.
Per le **zone 2,3,4,5,6** non sussistono divieti per paline, pensiline fermate bus e fioriere con cartello, mentre è vietata la pubblicità sulle transenne parapedonali.

Art 16 - Segni orizzontali reclamistici

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate a manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di

svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Art 17 - Striscioni

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

L'esposizione di striscioni è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione e ad un periodo precedente la medesima da concordarsi con la Pubblica Amministrazione, dello spettacolo e della iniziativa cui si riferisce oltre che alla settimana precedente ad alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Per gli striscioni le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste precedentemente si riducono rispettivamente a 50 [da 100 fuori dei centri abitati] e 12,5 m [da 50 m fuori dei centri abitati].

Vengono espressamente vietati gli striscioni entro i centri abitati collocati in altezza che attraversano l'intera sede stradale.

Art 18 - Stendardi

L'esposizione di stendardi è ammessa unicamente per promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

L'esposizione di stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione ed a un periodo precedente la medesima da concordarsi con la Pubblica Amministrazione, dello spettacolo e della iniziativa cui si riferisce oltre che alla settimana precedente ad alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Per gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste precedentemente si riducono rispettivamente a 50 e 12,5 m.

*Per le **zone 4** [zone industriali] l'esposizione di stendardi può essere permanente con le seguenti limitazioni:*

- *distanza dal limite della carreggiata di almeno 3 m;*
- *superficie massima del singolo elemento pari a 8 [otto] mq;*
- *altezza dal suolo pari a 2,20 m*
- *l'estensione dello stendardo non dovrà avvicinarsi alla carreggiata per meno di due metri.*

Art 19 - Mezzi pubblicitari gonfiabili [palloncini aerostatici o simili]

Per tali mezzi pubblicitari dovrà essere prodotta una relazione da parte di un tecnico abilitato che certifichi la resistenza al vento del manufatto e delle relative funi di tenuta ed il mantenimento in qualsivoglia situazione meteorologica della distanza di sicurezza prevista per legge dalle linee elettriche e così pure da qualsiasi altra struttura che possa danneggiare il mezzo pubblicitario in questione. Il materiale di rivestimento del manufatto dovrà essere di tipo non riflettente. Dovranno essere verificate e certificate da un tecnico abilitato il mantenimento delle condizioni di sicurezza per i velivoli. A tale proposito sarà necessario contattare l'ENAC - Direzione Licenze di

Art 20 - Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

Entro i centri abitati per le zone 1,2,6, e 7 i mezzi pubblicitari a messaggio variabile sono vietati.

Entro i centri abitati solo per quanto attiene le zone 3,4,5 il suddetto periodo di variabilità può ridursi a tre minuti.

Art 21 - Ubicazione preinsegne

Fuori dai centri abitati, ad una distanza prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite precedentemente. In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

Entro i centri abitati si veda quanto prescritto all'Art. 39.

Art 22 - Stazioni di servizio

[Art. 52 DPR 495/92]

Per le aree di servizio collocate all'esterno dei centri abitati valgono le seguenti prescrizioni.

Possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C ed F, il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

*Per le aree di servizio collocate all'interno dei centri abitati classificati come **zona 2,3,4** non sussistono limiti dimensionali.*

*Infine per le **zone 6 e 7** non sussistono limiti dimensionali.*

Resta inteso che la collocazione del cartello non deve limitare la visibilità ai fini della sicurezza stradale.

Art 23 - Aree di parcheggio

[Art. 52 DPR 495/92]

Si rimanda integralmente all'art. 52.

Per le zone di parcheggio all'interno delle varie zone valgono i medesimi criteri già espressi.

Resta inteso che la collocazione del cartello non deve limitare la visibilità ai fini della sicurezza stradale.

Art 24 -Procedura autorizzativa

[Art. 53 DPR 495/92]

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari collocati fuori dai centri abitati e lungo le strade o in vista di esse, è rilasciata dai seguenti Enti:

- a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali delle autostrade;
- b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria
- c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni
- d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad un Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune per i tratti di strade regionali, provinciali o di altri Organismi correnti all'interno del centro abitato.

Qualora i cartelli siano all'interno del centro abitato sarà necessario impostare una procedura [protocollo d'intesa] affinché la procedura per l'installazione di detti cartelli venga derogata al Comune tramite delega. Nel caso in cui i cartelli siano all'esterno del centro abitato il parere positivo dell'Ente proprietario della strada diviene "condizio sine qua non" ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

(Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione)

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione dovrà presentare:

- 1- *La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico alle Attività Produttive così come disciplinato dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 160/2010.*
- 2- *Bollettino con avvenuto pagamento dei diritti di segreteria e marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.*

Un'autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal richiedente con la quale si attesti che:

- a) *la documentazione fotografica allegata corrisponde allo stato dei luoghi;*
- b) *l'attività oggetto del messaggio pubblicitario è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;*
- c) *l'impianto pubblicitario sarà collocato su beni o aree di proprietà privata o pubblica indicando, in questo caso, la superficie occupata;*

d) il richiedente ha titolo per il rilascio dell'autorizzazione (proprietario, locatario dell'area privata o avente disponibilità del bene ad altro titolo).

3- Abrogato

4- Indicazione dei dati catastali aggiornati (foglio, mappale e subalterno) relativi all'area su cui si vuole installare il mezzo pubblicitario. Nel caso di occupazione suolo pubblico indicare la superficie occupata dall'impianto pubblicitario in pianta (vedi il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche art. 10 "determinazione della superficie").

5- Atto di assenso del proprietario dell'area o dello stabile o dell'amministratore condominiale o autodichiarazione di proprietà.

6- Abrogato

7- Relazione tecnica con indicati i materiali, la loro resistenza agli agenti atmosferici, l'eventuale luminosità e il suo tipo e, nel caso di insegne su edificio, la dimensione della facciata dell'edificio.

8- Prospetto del cartello e bozzetto a colori del messaggio da esporre in scala adeguata con relative quote riportanti : altezza da terra, spessore, tipo di sostegno e dicitura. Gli elaborati dovranno essere tali da evidenziare compiutamente la collocazione del cartello nel nuovo contesto ambientale.

9- Se vi sono messaggi variabili indicare tutti i bozzetti dei messaggi previsti a colori.

10- Documentazione fotografica esaustiva (con viste per ogni senso di marcia) del contesto in cui l'impianto viene collocato con riportata la posizione del cartello pubblicitario con fotomontaggio dell'impianto previsto.

11- Abrogato

12- Posizione del cartello in planimetria con riportate le distanze da strade intersezioni, segnali o impianti e la distanza dalla carreggiata (linea bianca).

13- Abrogato

14- Nel caso di insegne luminose o illuminate, dichiarazione che la realizzazione e l'installazione dell'impianto avverranno nel rispetto delle seguenti norme: L. 46/90, al D.M. 37/2008 e alla L.R. Veneto 17/09 e s.m.i..

15- Una dichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento. (Per i cartelli realizzati con opere fondazionali stabili si richiede la relazione di calcolo firmata da un professionista abilitato).

Per i mezzi pubblicitari temporanei la documentazione da allegare alla domanda è limitata ai punti 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15. In caso di occupazione di suolo pubblico è richiesto il nulla osta del comune o dell'ente proprietario.

Quando la modifica del mezzo pubblicitario riguarda esclusivamente il messaggio in esso contenuto, la documentazione da allegare alla domanda è limitata ai seguenti documenti, sottoscritti dall'interessato:

a) documentazione fotografica di rilievo dello stato dei luoghi al momento della dichiarazione. [3 copie]

- b) bozzetto a colori del nuovo messaggio pubblicitario o, trattandosi di pubblicità a messaggio variabile, di tutti i nuovi messaggi previsti. [3 copie]
- c) Dichiarazione resa ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 44/2000 e s.m.i., con la quale l'interessato attesta che: ogni altro elemento dell'autorizzazione esistente resta immutato; la documentazione fotografica corrisponde allo stato dei luoghi, il messaggio è conforme al Codice della strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) ed al relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i., con particolare riguardo all' art. 49).
- d) Gli estremi della precedente autorizzazione.

Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni

L'ufficio concede o nega l'autorizzazione entro i termini stabiliti dal D.P.R.

160/2010. In caso di diniego il medesimo va motivato. In ragione della particolarità dei suddetti impianti che investono aspetti di pubblico interesse si ritiene non applicabile la disciplina del silenzio-assenso. [Art. 20 Legge 241

del 1990 e DPR n. 407 del 1994 e TAR Lombardia Sez. III 22/06/2006 n. 1491].

Ai fini dell' istruttoria, il responsabile dello Sportello unico per le attività produttive acquisisce:

- a) *il parere dell' uff. LL.PP. - mobilità e dell'ufficio Edilizia Privata. per i profili di compatibilità con la normativa sulla circolazione stradale.*
- b) *il parere o autorizzazione della Sovrintendenza competente, previo nulla osta della Commissione edilizia integrata, trattandosi di aree o edifici vincolati.*
- c) *il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, nel caso di mezzi pubblicitari su strade non di proprietà comunale.[Per quanto attiene le Strade Provinciali all'interno dei centri abitati è possibile stipulare con l'Ente anzidetto un protocollo d'intesa affinché al Comune venga affidata una delega per le sopraindicate installazioni]; all'esterno dei centri abitati valgono le regole del Codice della strada.*

Art 25 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione

[Art. 53 DPR 495/92]

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni. E' rinnovabile, se il mezzo pubblicitario è conforme alle prescrizioni del presente piano, per lo stesso periodo, a seguito di presentazione al Comune, fino a (90) giorni prima della scadenza della richiesta di rinnovo con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei tributi per il periodo precedente e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma dell'intestatario, in cui si dichiara che il manufatto, per cui è stata concessa l'autorizzazione originaria, non è stato modificato rispetto a quanto risultante agli atti e due foto (attuali e riportanti la data) dell'impianto pubblicitario con i coni ottici di ripresa nelle due direzioni di marcia.

Art 26 - Mezzi pubblicitari installati sul suolo o su beni pubblici

Qualora gli impianti siano installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune la corresponsione dell'imposta comunale sulla pubblicità non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione né l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Pertanto dovrà essere attivata la procedura per il rilascio dell'occupazione del suolo pubblico contestualmente alla richiesta autorizzatoria di cui all'articolo precedente. [Vedasi pure art. 40 del Regolamento Edilizio ed articoli 21 e 26 del Regolamento Tosap].

Qualora la durata prevista per la concessione del suolo pubblico risulti difforme dalla durata prevista per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto pubblicitario dovrà essere tenuta in considerazione la durata maggiore pur non esimendo il titolare della concessione e/o autorizzazione dalla corresponsione dei relativi tributi. [TAR Puglia Lecce Sez. II 28-11-2006 n. 5562]

Art 27 - Mezzi pubblicitari installati sul suolo o su beni privati

L'installazione di mezzi pubblicitari su proprietà di terzi è subordinata all'atto di assenso scritto da parte del proprietario o aventi titolo del suolo o del bene oggetto di installazione ed è valido per tutta la durata dell'autorizzazione. In caso di rinnovo dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione ai proprietari o aventi titolo.

Qualora il cartello sia installato sul terreno di un privato e risulti chiaramente visibile dalla sede stradale il medesimo viene assoggettato alla normale procedura autorizzativa.

Art 28- Validità dell'autorizzazione all'installazione

L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile. Essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

L'autorizzazione viene rilasciata a titolo precario e personale per cui non può essere ceduta a terzi senza la preventiva autorizzazione del Comune. In caso di cambio di intestatario senza che avvenga la benché minima modifica all'impianto in termini di dimensioni, e/o localizzazione si dovrà farne richiesta al Comune con una dichiarazione sottoscritta da parte del nuovo e del precedente intestatario, indicando gli estremi dell'autorizzazione originaria. In ogni caso la validità resta quella dell'autorizzazione originaria.

L'autorizzazione può essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblico interesse.

Art 29 - Modifiche e variazioni

Fuori dai centri abitati qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato sul cartello o su altro mezzo

pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ente competente.

Entro i centri abitati è prevista la medesima procedura.

La procedura anzidetta non si ritiene valida qualora sia prevista un nuovo sito di installazione per l'impianto medesimo.

L'autorizzazione per la variazione di un mezzo pubblicitario esistente (variazione del messaggio in esso contenuto) non costituisce rinnovo dell'autorizzazione precedentemente rilasciata per la sua installazione, che mantiene il suo termine di validità.

Art 30 -Obblighi del titolare dell'autorizzazione

[Art. 54 DPR 495/92]

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405 comma 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.
- d) Procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio e *comunque entro un termine massimo di trenta giorni dall'ingiunzione.*
- e) *versare l'imposta comunale sulla pubblicità e gli altri oneri connessi.*
- f) *comunicare, entro trenta giorni, la cessazione o il trasferimento dell'attività oggetto del messaggio pubblicitario.*
- g) *apporre saldamente su ogni mezzo pubblicitario una targhetta di identificazione.*

L'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati deve avvenire, pena la decadenza, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione o dalla comunicazione, ove ammessa, salvo proroga per comprovati motivi. Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione al Comune.

I titolari di autorizzazioni rilasciate per la posa di segni orizzontali reclamistici nonché di striscioni, locandine e stendardi devono provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza sulle superfici stradali.

Art 31 - Targhette di identificazione

[Art. 55 DPR 495/92]

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissato a cura e spese del titolare dell'autorizzazione una targhetta metallica

posata in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati i seguenti dati.

- a) amministrazione rilasciante
- b) soggetto titolare
- c) numero dell'autorizzazione
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione
- e) data di scadenza

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a caratteri indelebili.

La targhetta di identificazione dovrà essere sostituita in caso di rinnovo e ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art 32 - Vigilanza

[Art. 56 DPR 495/92]

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Art 33 - Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni, concessioni

L'installazione di mezzi pubblicitari non autorizzati soggiace alle sanzioni previste dall'art. 23 comma 11 del Codice della Strada e dall'articolo 24 del D.L. 15.11.93 n. 507.

In tale ipotesi è fatto obbligo al titolare di rimuovere, ove sia possibile e sia stato richiesto dal Comune, i motivi di irregolarità, entro il termine assegnato [30 giorni], decorso inutilmente il quale il mezzo pubblicitario è rimosso dal Comune a spese del titolare.

I mezzi pubblicitari rimossi sono conservati per quindici giorni affinché il titolare provveda la loro ritiro, versati le eventuali sanzioni e gli oneri di conservazione. Decorso detto termine i mezzi sono distrutti a spese del titolare.

L'esposizione dei messaggi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione comporta l'immediata copertura dei messaggi abusivi in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria ovvero la rimozione delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso. [Art. 24 comma 3 D.L. n. 507/93]

L'autorizzazione è revocata:

- a- qualora decorsi **trenta giorni** dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza l'interessato non provveda al pagamento degli oneri ed al ritiro del titolo;
- b- qualora, decorsi **novanta giorni** dal ritiro del titolo l'interessato non realizzi il mezzo pubblicitario assentito, salvo proroga per gravi e comprovati motivi;
- c- qualora, trattandosi di insegna di esercizio, sia accertata la cessazione o il trasferimento dell'attività;

- d- qualora risulti che sono venuti meno i presupposti di legge per il rilascio dell'autorizzazione o per il legittimo svolgimento dell'attività pubblicizzata;
- e- nel caso di rimozione coattiva del mezzo pubblicitario per accertate irregolarità;
- f- per sopravvenute ragioni di pubblico interesse;

Art 34 - Pubblicità sui veicoli

Vedasi quanto previsto dall'articolo 23 del Codice della strada e dal DPR 495/92 art. 57 e quanto prevede il regolamento comunale per la pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni.

Per quanto attiene la pubblicità di vele su rimorchi quest'ultima potrà essere autorizzata come pubblicità temporanea per una durata massima di 15 giorni. Si prevede in tal caso un'estensione della zona 1 da 50 mt a 150 mt specificatamente per Villa Obizzi e quindi la preclusione all'installazione seppur temporanea della suddetta cartellonistica per il tratto indicato.

Art 35 - Pubblicità fonica

Vedasi quanto previsto dall'articolo 23 del Codice della strada e dal DPR 495/92 art.59.

Art 36 - Pubbliche affissioni

Dal censimento degli impianti comunali risulta una superficie considerevolmente inferiore a quella prevista per legge pari a 12 mq ogni 1000 abitanti.

*La superficie destinata alle pubbliche affissioni deve pertanto essere pari a **300 mq.***

Nell'ambito della superficie totale sono previste le seguenti suddivisioni:

- 15% destinati alle pubbliche affissioni di natura istituzionale
- 15% destinati alle pubbliche affissioni di natura sociale e/o alle associazioni
- 70% destinati alle pubbliche affissioni di natura commerciale

I cartelli destinati alle pubbliche affissioni di natura istituzionale possono essere installati anche estremamente vicini tra loro purchè ciò non ostacoli la visibilità ai fini della circolazione dei mezzi.

Poiché la superficie attualmente occupata è pari a 172 mq rimangono 128 mq ovvero 46 cartelli di pubblica affissione con dimensioni 140x200 monofacciali o 23 cartelli bifacciali.

Si prevedono quindi 35 cartelli bifacciali di cui:

- 5 destinati alle pubbliche affissioni di natura istituzionale
- 5 destinati alle pubbliche affissioni di natura sociale e/o alle associazioni
- 25 destinati alle pubbliche affissioni di natura commerciale

Per le pubbliche affissioni si consente l'installazione di impianti con illuminazione a LED di messaggi istituzionali.[Colore grigio antracite RAL 7016]

Art 37 - Pubblicità temporanea

1- Pubblicità temporanea sui cantieri

Per quanto attiene la pubblicità temporanea sui cantieri si ribadisce che la medesima non deve costituire ostacolo per la visibilità ai fini della sicurezza stradale. La quantificazione del relativo onere viene stabilito dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. La pubblicità dei fornitori sarà soggetta ad imposta. I cartelli che pubblicizzano la vendita di immobili in costruzione saranno soggetti ad imposta in base alle relative dimensioni. I suddetti impianti pubblicitari avranno caratteristiche di temporaneità. Si escludono comunque impianti di illuminazione diretta o indiretta.

*In base all'articolo 49 del DL 22 gennaio 2004 n. 42 [Codice dei beni culturali e del paesaggio] è vietata l'installazione di cartelli su ponteggi o nell'ambito dei relativi cantieri in corrispondenza di edifici od aree tutelati come beni culturali **[zona 1]**. Il soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere storico ed artistico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi. [art. 49 del DL n. 42/2004]*

2- Pubblicità temporanea con locandine su supporti rigidi e/o cavalletti afferenti attività commerciali

Locandine su supporti rigidi e/o cavalletti (dimensione tipo cm 100 x 70) dovranno essere collocati in prossimità dell'attività commerciale tanto da risultare ben visibili dall'esercente e senza ingombrare i percorsi pubblici affinché il titolare dell'attività medesima possa esercitare il massimo controllo sulla locandina stessa al fine di evitare incidenti dovuti al vento o al traffico veicolare. Le locandine su supporti rigidi e/o cavalletti andranno in ogni caso zavorrate e ritirate nelle ore di chiusura. Vengono espressamente vietate le collocazioni in corrispondenza delle intersezioni. Si prevede l'esposizione di una locandina su supporto rigido e/o cavalletto e per ogni attività commerciale. Nel caso di esposizione del messaggio pubblicitario per un periodo non superiore a 12 mesi è necessario richiedere l'autorizzazione temporanea (non rinnovabile); se il periodo di esposizione è superiore a 12 mesi è necessario richiedere un'autorizzazione permanente.

Locandine *Le locandine dovranno essere collocate in prossimità dell'attività commerciale tanto da risultare ben visibili dall'esercente e senza ingombrare i percorsi pubblici affinché il titolare dell'attività medesima possa esercitare il massimo controllo sulla locandina stessa al fine di evitare incidenti dovuti al vento o la traffico veicolare. Le locandine andranno in ogni caso zavorrate e ritirate nelle ore di chiusura. Vengono espressamente vietate le collocazioni in corrispondenza delle intersezioni. Si prevede l'esposizione di una locandina per ogni attività commerciale.*

3- Pubblicità temporanea afferente spettacoli itineranti ecc

In tali casi, riconosciuta l'esigenza da parte del Gestore dell'impianto di ottenere la più ampia visibilità in tempi contenuti, è possibile collocare dei cartelli in corrispondenza dei pali di pubblica illuminazione (dim. Max 70 x 100) che generalmente distano circa 30 mt gli uni dagli altri. Il tempo di esposizione viene quantificato in un massimo di quindici giorni prima della manifestazione e con l'obbligo di rimozione immediata il giorno successivo alla conclusione dell'evento a cura e spese del gestore della manifestazione.

Non si possono escludere altre zone, quali per esempio Piazza del Donatore, con dimensioni anche maggiori a quanto sopra espresso purchè l'impianto sia corredato da un calcolo di stabilità. Non si escludono altresì altre possibilità quali l'utilizzo di pannelli zavorrati derogando alle distanze tra gli stessi ma mantenendo la distanza prevista dalle intersezioni.

Viene prevista una cauzione minima pari ad Euro 500,00 a carico del Gestore eventualmente incrementabile in ragione dell'entità dei cartelli temporanei o dell'ingombro dei medesimi.

Striscioni *Vengono vietati gli striscioni in altezza che attraversano l'intera sede stradale.*

Art 38 - Adeguamento del piano - Norme transitorie

1. I mezzi pubblicitari installati da soggetti privati sulla base di autorizzazioni o concessioni in essere alla data di esecutività del presente piano e non rispondenti alle prescrizioni del piano medesimo devono essere conformi alla nuova disciplina, a cura e spese del titolare dell'atto abilitativo, entro il 31.03.2014.

2. Nel caso di impossibilità di adeguamento del mezzo pubblicitario alla nuova disciplina, il titolare dell'atto abilitativo ed il proprietario o il possessore del suolo devono provvedere nel termine di cui al comma precedente alla sua rimozione, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto eventualmente versato per il periodo non usufruito, ove dovuto. Qualora non si provveda alla rimozione, il Comune, previa diffida contenente l'assegnazione di un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni, procede alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese in via solidale a carico dei soggetti obbligati, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per i mezzi pubblicitari abusivi.

3. I mezzi pubblicitari di cui al primo comma destinati all'affissione diretta e collocati in aree diverse da quelle consentite ai sensi del presente piano possono rimanere installati in tale aree esclusivamente fino alla scadenza dei relativi titoli abilitativi.

4. I mezzi pubblicitari installati nella zona "1" e non conformi alle prescrizioni del presente piano devono essere obbligatoriamente rimossi entro il 30.09.2013.

5. I mezzi pubblicitari privi di titolo abilitativo, ma conformi alle prescrizioni del piano, e in regola con il versamento dell'imposta dovuta sono oggetto di autorizzazione in sanatoria, sulla base di apposita istanza da presentarsi entro il 31/12/2012. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro tale termine, il mezzo pubblicitario deve ritenersi abusivo.

6. Non è ammesso il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione alla data di esecutività del presente articolo

e non conformi alle prescrizioni del piano medesimo ovvero installati abusivamente su suolo pubblico.

Art 39 - Derghe consentite

In base all'articolo 23 del Codice della Strada:

“ Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) [**], per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.”

[**] Dal Nuovo Codice della Strada art. 2 “ Strade E: strade urbane di quartiere, strade F: Strade locali”

In considerazione delle tipologia di strade che caratterizzano il territorio, previa analisi dell'elaborato Piano Urbano del Traffico, si ritiene che possano adottarsi le seguenti deroghe:

[In ogni caso dovranno essere comunque garantite le seguenti norme di sicurezza prevalenti anche quando siano osservate le distanze riportate nel seguito ovvero:

- l'avvistamento tempestivo della segnaletica stradale e la non interferenza con essa per posizione, forma e colore
- la visuale alle intersezioni, nelle curve ed in uscita dai passi carrai.

In particolare comunque:

1- Per la SS16 e via Risorgimento [strade urbane di quartiere] le distanze usualmente previste per le strade urbane di scorrimento si ritiene possano ridursi alle distanze che caratterizzano le strade locali in quanto le nuove rotonde, i nuovi semafori e le intersezioni contribuiscono ad una riduzione della velocità generale dei veicoli e pertanto tali deroghe possono essere compatibili con la primaria esigenza di mantenimento del massimo livello di sicurezza. Ovvero **30 m** come su strade locali prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni mentre **25 m** dagli altri cartelli pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali di pericolo e di prescrizione.

2- Per quanto attiene il resto del territorio compreso via Roma si può ritenere a seguito dell'elevata semaforizzazione, delle nuove rotonde ed intersezioni che vi siano i presupposti per consentire una deroga generale alle distanze ovvero portando a **14 m [quattordici mt]** la distanza prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni e così pure dagli altri cartelli pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali di pericolo e di prescrizione.

3- Per le zone fuori dei centri abitati valgono i criteri inderogabili espressi dal Codice.

Per gli impianti pubblicitari di carattere istituzionale (giornali luminosi, totem e bacheche) le distanze dagli altri cartelli, segnali stradali ed intersezioni sono ridotte a 10 m. (dieci mt). Per gli impianti pubblicitari installati in zona 3 (zone a parco o parcheggio) si potranno adottare distanze inferiori a quelle sopracitate (distanza dagli altri cartelli, segnali stradali ed intersezioni) nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni.

Art 40 - Criteri di riordino degli impianti esistenti ai fini dell'elaborazione del piano degli impianti

Al fine di riordinare gli impianti pubblicitari esistenti si elencano i seguenti criteri:

Eliminare i cartelli abusivi.

- 1- **Uniformare le preinsegne.** Ovverosia imporre l'uniformità dimensionale e di colore secondo il presente regolamento. In tale fase provvedere altresì, ove possibile, a riunire le preinsegne su di un unico sostegno in un numero massimo pari a sei. L'altezza da terra andrà uniformata a 2,20 mt ed in ogni caso si dovrà ottemperare alle Leggi sulle barriere architettoniche.
- 2- **Ridimensionamento dei cartelli.** Alla scadenza del periodo di autorizzazione, nelle modalità previste dai precedenti articoli, provvedere a ridimensionare i cartelli secondo le prescrizioni del presente piano.
- 3- **Insegne di esercizio - Abrogato**
- 4- **Pubblicità su pensiline, fermate bus, transenne parapetonali, fioriere con cartello.** La pubblicità su suddette tipologie va rimossa dalla zona 1 entro il 30.09.2013. In tutte le zone è vietata la pubblicità sulle transenne parapetonali per le quali è opportuno programmare comunque una progressiva sostituzione con le nuove tipologie già presenti sul territorio (Acciaio verniciato in colore antracite RAL 7016).
- 5- **Pubbliche affissioni.** Gli spazi per le pubbliche affissioni dovranno essere uniformati in termini tipologici. Pertanto i vecchi impianti costituiti da elementi in alluminio anodizzato dovranno essere rimossi e sostituiti da nuovi impianti in acciaio verniciato in colore nero [RAL 7016]. La nuova tipologia dovrà essere quindi simile a quella dei nuovi impianti recentemente installati.
- 6- **Installazione di più insegne su di un unico sostegno.** In tali casi è necessario che la superficie totale non superi quella massima prevista per un singolo impianto. Inoltre le singole insegne dovranno essere uniformate in termini dimensionali.
- 7- **Cartelli lungo la sponda della SS16.** I cartelli collocati lungo la sponda dal lato del fiume lungo la SS16 andranno tutti rimossi.
- 8- **Dimensione trasversale massima.** Viene stabilita una dimensione trasversale massima [la base del cartello] pari a **100 cm** per le zone residenziali e di **140 cm** per le fasce stradali [zone 6 e 7] al fine di garantire una maggiore uniformità della cartellonistica sia per motivi estetici sia al fine di equiparare le condizioni di esposizione.
- 9- **Aiuole spartitraffico.** Per questa tipologia si ritiene si debbano vietare ogni genere di cartelli collocati nei siti anzidetti a meno dei cartelli aventi finalità pubbliche [classificati come PA]
- 10- **Espositori per riviste.** Sono vietati in area pubblica tutti i tipi di espositori e/o riviste.
- 11- **Attività commerciali concentrate [Ipermercati e/o Centri Commerciali]** In tal caso è importante prevedere impianti collettivi fissi volti a direzionare gli utenti tramite insegne su di un unico telaio in acciaio con RAL antracite 7016.
- 12- **Totem - Abrogato**

Art 41 - Criteri di individuazione dei siti per gli impianti pubblici

Si riporta in planimetria la posizione per le nuove installazioni con la dicitura PA. Su espressa richiesta del settore preposto viene individuata la collocazione e la numerazione senza dare indicazione alcuna circa la dimensione e la tipologia.

Viene altresì evidenziata se l'impianto attiene agli annunci funebri con la sigla "M", ed impianti costituiti con telaio in alluminio e vetro indicato con la sigla "BV"

Art 42 - Criteri di individuazione dei siti per gli impianti da attribuire a soggetti privati

La planimetria volutamente non riporta la collocazione degli impianti privati [già oggetto di precedente accurata analisi e studio] al fine di garantire un certo grado di discrezionalità al soggetto privato pur nel rispetto dei criteri normativi e legali precedentemente espressi.

La superficie degli impianti attuali si attesta su circa 1480 mq.

La superficie ancora utilizzabile si può stimare in circa 500 mq di impianti monofacciali.

Art 43 - Indicazioni per le zone industriali

Nei centri abitati è possibile far uso di segnali indicanti collettivamente la zona. A valle degli itinerari principali è possibile indicare le varie attività con preinsegne su intersezioni.

Fuori dai centri abitati è necessario attenersi alle prescrizioni del codice della strada.

Art 44 - Pubblicità di partiti e movimenti politici

La collocazione per l'installazione di bacheche destinate alla propaganda politica da parte di partiti o gruppi o movimenti politici viene individuata lungo Via Milano (allegato sub D).

La bacheca dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- dim. cm 113 (Larghezza) x 217 (H da terra)
- un pannello interno in lamiera per l'affissione di locandine di dimensioni 70x100 (h) cm;
- n. 1 anta in alluminio con tamponamento in vetro 4+4 mm antisfondamento;
- colore struttura grigio antracite, RAL 7016;
- una coppia di supporti in estruso di alluminio \varnothing 92 mm rinforzato con anima in tubo d'acciaio \varnothing 50x2 con base e tappo in lamiera di acciaio zincato;
- un telaio in tubo d'acciaio 90x30x2 mm;

- nell'anta è prevista una serratura con chiave triangolare.
Prima della posa in opera dei manufatti, i partiti o gruppi politici interessati devono chiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione dell'impianto pubblicitario (bacheca), che ha validità triennale e della concessione precaria di occupazione permanente di area pubblica, nel rispetto del vigente regolamento comunale.

ALLEGATI

Planimetrie.

